

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D' OPERA INTELLETTUALE

tra

l'Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria "F. BERNI" di Lamporecchio, con sede in Piazza A. La Marmora, 1 a Lamporecchio (Pistoia), nella persona del legale rappresentante la dirigente scolastica **ROSSELLA QUIRINI**

e

Silvia STIVE', nata a Empoli (FI) il 19.12.2013, domiciliata in via A. Gramsci, 1582/a (C.F. **STVSLV87T59D403N**), individuata quale esperta in grado di realizzare un laboratorio di danza educativa rivolto ai bambini delle scuole dell'infanzia, in ragione dei titoli professionali debitamente documentati negli atti depositati presso la Segreteria

PREMESSO

- che l'art. 32 del Decreto 01.02.2001 n.° 44 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- l'art. 40 dello stesso Regolamento 44/2001 e l'art. 14 del DPR 275/99;
- che è in vigore, in merito, il "Regolamento per la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti", approvato dal Consiglio di Istituto il 27.06.2008;
- che il laboratorio di danza educativa è stato richiesto dalle insegnanti della **SCUOLA DELL'INFANZIA DI MASTROMARCO** facente parte dell' Istituto Comprensivo Statale di Lamporecchio;
- che lo stesso rientra nella progettazione per l'arricchimento formativo previsto nel POF;
- che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti non disponibili all'interno dell'istituzione scolastica;
- che le spese per l'attività suddetta saranno imputate al progetto nel programma annuale;
- che alla selezione dell'esperto da utilizzare nel progetto è stata data la necessaria pubblicità, tramite avviso con prot.4305 B/21 del 14/12/13;
- che all'esito della procedura comparativa non è stata presentata alcuna candidatura, come da verbale n 98/B15 dell'11/1/2014;
- che la signora Silvia Stivé è stata individuata dalle docenti quale professionista in grado di svolgere il laboratorio di cui sopra, sulla base del progetto dalla stessa presentato, e si è dichiarata disponibile allo svolgimento dell'incarico alle condizioni del bando;

CONSIDERATO

Che la stipula del contratto è vincolata all'accertamento della copertura finanziaria a seguito di contributo finalizzato da parte del Comitato Genitori.

VISTO

che il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell'Istituto Comprensivo di Lamporecchio ha curato l'attività istruttoria di competenza;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – La signora **Silvia Stivé** presterà la sua opera professionale nell'ambito del progetto indicato in premessa, nel pieno rispetto degli obiettivi, delle modalità operative e dei tempi previsti, svolgendo le attività con i bambini della **Scuola dell'Infanzia di MASTROMARCO**.

Art. 2 - Le attività previste si svolgeranno con le modalità descritte nel progetto.
Sono stati concordati circa **57 ore** nel periodo gennaio-giugno.

Art. 3 - Quale corrispettivo dell'opera effettivamente prestata questo Istituto si impegna a riconoscere all'insegnante un compenso lordo **orario di € 30,00**. Ogni altro onere contributivo è a carico dell'esperta contraente e /o del comitato finanziatore.

Art. 4 - Il pagamento del compenso di cui al precedente art. 3 sarà effettuato al termine dell'attività previa presentazione di fattura/notula da parte della signora **Silvia Stivé**. Le ore previste potranno essere ridotte nel corso del progetto in caso di mancato finanziamento di parte del progetto da parte dei genitori finanziatori. L'esperta si impegna a consegnare una specifica relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Un apposito registro, opportunamente predisposto, dovrà contenere le firme di presenza dell'esperta, apposte a fianco dell'indicazione del giorno e delle ore di svolgimento dell'attività. Tale registro sarà firmato anche dai docenti della Scuola dell'Infanzia direttamente coinvolti nel progetto.

Art. 5- L'esperta dichiara la propria assunzione di responsabilità connessa sia alla sorveglianza sia alla sicurezza dei bambini durante lo svolgimento delle attività laboratoriali anche in momentanea assenza del personale docente.

Art. 6 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.
La signora **Silvia Stivé** provvederà a garantirsi con polizza personale contro eventuali danni che le dovessero derivare dallo svolgimento dell'incarico o che dovesse causare a terzi.

Art. 7- L' Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Lamporecchio fa presente altresì che i dati forniti in occasione della partecipazione al procedimento di selezione e al rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione, così come espressamente disposto dal D. Lgsv. 196/2003. Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art.7 del predetto decreto legislativo. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.
A tale proposito si precisa che il Responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell'Istituto Comprensivo Statale di Lamporecchio.

Art. 8 - L'Istituto Comprensivo di Lamporecchio si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto, qualora, a suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Si precisa che qualora, per responsabilità della signora **Silvia Stivé**, l'attività venga svolta in misura inferiore all'80% delle ore programmate, così da pregiudicare l'utilità complessiva del lavoro, non sarà erogato alcun compenso da parte dell'Istituto Scolastico.

Art. 9 - Per ogni controversia relativa al presente contratto ci si rivolgerà al competente Foro.

Art. 10 - Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Art. 11 - E' vietata la cessione del presente contratto.

Art. 12 - Le spese di registrazione del presente contratto, in caso d'uso, sono a carico dell'esperta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Si allega:

- il progetto;
- il calendario degli incontri programmati;

Lamporecchio, 13/01/2014



I CONTRAENTI

Donella Quirici
Anna Maria